



COPIA

**Comune di PRALORMO
(Citta Metropolitana di Torino)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20**

**OGGETTO:REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D. LGS. 19/08/2016 N. 175**

L'anno **duemiladiciassette**, addi **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore **18.30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

N. ORD.	NOMINATIVO	Incarico	Presente/Assente
1	Fogliato Lorenzo	SINDACO	P
2	Scaglia Giovanna	CONSIGLIERE	P
3	Giobergia Giovenale	CONSIGLIERE	P
4	Accossato Mario	CONSIGLIERE	P
5	Antolini Renzo	CONSIGLIERE	P
6	Torta Gianluigi	CONSIGLIERE	P
7	Cerutti Marina	CONSIGLIERE	P
8	Novo Tommaso	CONSIGLIERE	P
9	Barcellona Giuseppe	CONSIGLIERE	P
10	Celant Fabrizia	CONSIGLIERE	A
11	Tosco Maurizio	CONSIGLIERE	P

Assume la Presidenza Lorenzo Fogliato.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Sacco.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, entrato in vigore il 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP);

RICHIAMATE le disposizioni del TUSP in base alle quali le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che svolgano autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);

VISTO l'art. 24 del TUSP in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, la delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione straordinaria costituisce aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" che l'Ente ha regolarmente adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23/03/2015;

PRESO ATTO che alla data del 23 settembre 2016 le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Pralormo risultano essere le seguenti:

- Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (SMAT) - C.F. 07937540016 - con una quota di partecipazione di minoranza dello 0,00003% pari a n. 2 azioni per € 129,10 di capitale sociale;

VISTO il piano relativo all'atto di ricognizione ed all'esito della revisione straordinaria delle società partecipate che si allega alla presente deliberazione, redatto in base al modello previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, Sezione delle Autonomie del 19/07/2017, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D-Lgs. n. 175/2016";

DATO ATTO che:

- la SMAT S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36;
- la stessa società gestisce un servizio pubblico locale a rilevanza economica di interesse generale, definito funzione fondamentale ai sensi dell'art. 21 comma 3 della L. 42/2009, ha un'ottima redditività e presenta un quadro economico-patrimoniale equilibrato;

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione sopra indicata in quanto la suddetta società ha per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente;

DATO ATTO che l'esito della ricognizione straordinaria delle società partecipate dovrà essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'apposito applicativo;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti, acquisito agli atti d'ufficio;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi da parte dei Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, che risultano essere le seguenti:
 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (S.M.A.T.) C.F. 07937540016 con una quota di partecipazione di minoranza dello 0,00003% pari a n. 2 azioni per € 129,10 di capitale sociale.
2. DI PRENDERE ATTO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione sopra indicata in quanto ha per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente.
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte di Conti;
4. DI COMUNICARE l'esito della presente ricognizione straordinaria delle società partecipate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'apposito applicativo.
5. DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: FAVOREVOLE

Lì, 24/07/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Daniela SACCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere: FAVOREVOLE

Lì, 24/07/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurilio LANARO

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

F.to Lorenzo Fogliato

Il Consigliere Anziano

F.to Scaglia Giovanna

Il Segretario Comunale

F.to Daniela Sacco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/08/2017

Li, 10/08/2017

Il Segretario Comunale

F.to Daniela Sacco

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo
Addì, 10/08/2017

Il Segretario Comunale
Daniela Sacco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/07/2017

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Lì, 10/08/2017

Il Segretario Comunale

F.to Daniela Sacco